

COMUNE DI VILLA DI BRIANO

(Provincia di Caserta)

Via L. Santagata, 189

Tel. 081- 5042461

Pec: protocollo.villadibriano@asmepec.it

COMUNE di VILLA DI BRIANO
(Provincia di Caserta)

23 MAR 2020

Protocollo N...2545.....



ORDINANZA SINDACALE nr.04/2020

del 23.03.2020

Misure organizzative volte al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19. Adozione ulteriori misure profilattiche preventive e precauzionali contro la diffusione della malattia infettiva da Covid-19 - Nuovo calendario di apertura e chiusura per l'esercizio delle attività sul territorio comunale fino al 03 aprile 2020.

IL SINDACO

Premesso

- **che tutti i decreti per le misure a contenimento del contagio da CoViD-19 emanati dal Presidente del Consiglio e, in maniera rafforzativa, l'ultimo dell'11 marzo scorso - che consente l'apertura unicamente per gli esercizi commerciali di generi alimentari e di beni di prima necessità – hanno determinato una condizione in cui la distribuzione commerciale alimentare dovrà garantire, inderogabilmente, il servizio reso alla cittadinanza.**
- **che il chiarimento n. 2 del 12 marzo 2020, con riferimento all'Ordinanza n. 13 del 12/3/2020 del Presidente della Regione Campania ha chiarito che il divieto delle attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. I relativi esercizi sono temporaneamente chiusi, fino alla data 25 marzo 2020", sono riferite a tutti gli esercizi commerciali contemplati, ivi compresi quelli posti all'interno di aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali; nonché ... a tutti i mercati per la vendita al dettaglio, anche coperti;**
- **che i lavoratori del settore alimentare e di beni di prima necessità stanno dimostrando un grande senso di responsabilità in questo difficile ed inedito contesto, nonostante la preoccupazione che pure li investe direttamente in quanto soggetti esposti al contatto con la clientela non sempre attenta e rigorosa nei confronti delle disposizioni fornite in merito alle misure di sicurezza da attuare per la tutela della collettività.**
- **che la stessa normativa statale e regionale è consapevole dell'importanza di continuare a garantire gli approvvigionamenti delle derrate alimentari e, quindi, convinti che si debbano**

costruire le condizioni affinché, nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza per i lavoratori e per la clientela, l'attività possa essere garantita senza subire interruzioni tali da creare disagi alla cittadinanza.

- **che nei punti vendita si cominciano a registrare delle difficoltà che bisogna arginare e superare: i dispositivi di sicurezza: guanti, mascherine, soluzioni idroalcoliche, distanziatori, pannelli separatori per le postazioni a diretto contatto con i clienti, sono per lo più mancanti e che, al momento, non ce ne sarebbero ulteriori a disposizione;**
- **che le lecite assenze con diritto alla conservazione del posto (*aspettative, ferie, malattia, congedi*), alcune delle quali necessarie per la cura e l'assistenza di familiari e affini - anche in conseguenza alla chiusura delle scuole - hanno determinato una contrazione degli organici; inoltre, i carichi di lavoro sono aumentati per effetto della necessità di rispondere e adeguarsi alle nuove esigenze (*rispetto distanza interpersonale, tentativo di diminuire la permanenza del cliente nei negozi, operazioni di gestione e preparazione delle merci per i servizi di delivery*).**
- **che nelle situazioni sopra descritte risulta oltremodo insostenibile garantire nastri orari di apertura che si protraggono fino a tarda sera e che, in alcuni casi e in maniera sciagurata sono stati addirittura allungati, così come risultano, altrettanto, inopportune le aperture domenicali.**
- **che tale precaria situazione, ha convinto alcuni sindaci dei comuni dell'agro aversano ad emettere ordinanze restrittive per l'apertura delle attività alimentari di cui all'allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, ad eccezione delle farmacie e delle parafarmacie e dei distributori di carburanti, disponendone l'orario di apertura al pubblico da lunedì a venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,00; mentre il sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00, con la chiusura nella giornata di domenica e giorni festivi.**
- **che, pur avendo la piena coscienza di quanto sia fondamentale che il servizio di vendita dei generi alimentari continui ad essere garantito, è necessario ed indispensabile garantire, salvaguardare e tutelare, in particolar modo, la salute e la sicurezza dei lavoratori del settore alimentare e dei beni di prima necessità che lo rendono fruibile per tutti e di riflesso della stessa clientela, con la possibilità di maggior esposizione al contagio, quando vi è una moltitudine di persone;**

In relazione a quanto detto, si ritiene che sia misura indispensabile alla tenuta complessiva del settore alimentare e di prima necessità, ad eccezione delle farmacie e delle parafarmacie e dei distributori di carburanti, la riduzione degli orari di lavoro, attraverso l'anticipo dell'orario chiusura alle 18.00 (da far coincidere con il termine del servizio giornaliero per tutti gli addetti) e la chiusura degli stessi esercizi nella giornata di domenica e nei giorni festivi.

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute in data 20 marzo 2020 con la quale vengono adottate, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020;

Richiamate le ordinanze del Presidente della Regione Campania dalla n. 1 alla n. 20;

ORDINA

- **che tutte le attività commerciali, in sede fissa e/o ambulanti, e i punti vendita di qualsiasi natura, compresi anche i tabacchi, ad eccezione delle farmacie, delle parafarmacie e dei distributori di carburanti, osservano il seguente orario di apertura al pubblico:**

dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle ore 18:00.

- **che nelle domeniche e nei giorni festivi le attività commerciali e i punti vendita di qualsiasi natura, compresi anche i tabacchi, ad eccezione delle farmacie, delle parafarmacie e dei distributori di carburanti resteranno chiuse.**
- **è disposto il divieto di uscire frequentemente a fare la spesa, raccomandando l'acquisto di generi alimentari a cadenza settimanale o comunque ad intervalli non inferiori a 3 giorni a settimana, incaricando, se possibile in relazione ai volumi di spesa, un unico componente per famiglia, con obbligo a carico degli operatori commerciali di segnalare tempestivamente alla Polizia Municipale di Villa di Briano eventuali violazioni.;**
- **nel caso risulti necessario ed indifferibile provvedere all'acquisto di alimenti e bevande per il proprio nucleo familiare, di fruire degli esercizi commerciali più vicini alla propria abitazione;**
- **è consentito portare fuori i cani due volte al giorno (tre volte in casi eccezionali) ed entro 100 metri dalla propria abitazione-**

Di dare atto che i provvedimenti di detta ordinanza decorrono dal giorno 23/03/2020 e sono validi fino a tutto il 03.04.2020.

RACCOMANDA

agli esercizi commerciali di promuovere il servizio di consegna domiciliare della spesa su prenotazione. Il personale addetto dovrà essere munito dei necessari dispositivi costituiti da mascherina protettiva e guanti e igienizzante pronto all'uso nel corso del servizio;

DISPONE

Che, il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito dell'Ente; trasmesso alla Prefettura di Caserta, alla Regione Campania, alla Questura di Caserta, al Comando C.C. di Frignano, alla Guardia di Finanza di Aversa, al Comando della Polizia Municipale, al Settore Attività Produttiva per l'informativa a tutti gli interessati.

AVVERTE

Che la presente ordinanza decorre dal giorno 23/03/2020, fatto salvo eventuali ulteriori disposizioni di enti sovraordinati, e che la violazione di tale ordinanza prevede:

- **la sospensione dell'attività.**
- **l'avvio delle procedure di revisione dei provvedimenti autorizza tori allo scopo di pervenire alla revoca delle stesse.**
- **la contestazione del reato di cui all'art.650 del codice penale, con trasmissione degli atti alla Procure della Repubblica competente.**

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato dell'esecuzione e del rispetto della presente ordinanza, con l'applicazione nei confronti dei trasgressori delle relative sanzioni. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo della Regione Campania entro 60 giorni, ai sensi della Legge D.L. 104/2010, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi del D.P.R. n. 1199/71 e ss.mm.ii

Il Sindaco

Dott. Comm. Luigi Della Corte



